

Publicata all'Albo Pretorio Il 06.10.2017		Deliberazione N° 35
Al n° 83		

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA **Provincia di Isernia**

Originale /Copia di **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Istituzione Regolamento De.C.O.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **due** , del mese di **ottobre** , alle ore **10,30** nella sala consiliare del comune su intestato.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
<i>1</i>	Francesca Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
<i>2</i>	Tartaglione Gabriella	<i>Consigliere</i>	X	
<i>3</i>	Petrocelli Ida	<i>Consigliere</i>	X	
<i>4</i>	Petrocelli Melichino	<i>Consigliere</i>	X	
<i>5</i>	Berardi Enrico	<i>Consigliere</i>		X
<i>6</i>	Berardi Angelo	<i>Consigliere</i>	X	
<i>7</i>	Petrocelli Umberto	<i>Consigliere</i>	X	
<i>8</i>	Proni Tommaso	<i>Consigliere</i>	X	
<i>9</i>	Ciummo Alberto	<i>Consigliere</i>		X
<i>10</i>	Rossi Angelo (07/10/1957)	<i>Consigliere</i>		X
<i>11</i>	Rossi Angelo (29-06/1944)	<i>Consigliere</i>		X
		TOTALE	7	4

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa **Sara Mollichelli** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente **Francesca Petrocelli** , passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'amministrazione comunale intende, in considerazione degli effetti omologanti della globalizzazione e all'interno del disegno riformatore tratteggiato dalla recente modifica costituzionale e della connessa equi-ordinazione dei Comuni con le Province, le Regioni e lo Stato, assumere un ruolo decisivo, al fine di favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo locale, principalmente attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun luogo;
- l'amministrazione intende partecipare a tale sviluppo con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- i mutamenti a livello globale (esplosione di mercati, produzione e consumo, recupero delle tradizioni, liquidità di comunicazioni e relazioni, solo per citarne alcuni) impongono una seria riflessione sul ruolo di acceleratore di sviluppo che l'Ente locale deve conquistarsi, nel panorama competitivo attuale, grazie alla valorizzazione delle sue potenzialità;
- investire sul territorio è il leit-motiv della gestione dinamica e consapevole dell'Ente locale che, necessariamente, deve passare per la promozione del suo patrimonio;
- in questo contesto, le Denominazioni Comunali (De.C.O.), assumono un ruolo strategico non solo nella salvaguardia delle produzioni locali (siano esse agroalimentari, enogastronomiche o artigianali), valorizzando il processo identitario di un luogo, ma anche nella promozione del territorio sul mercato globale. L'iniziativa punta ad inserirsi nei processi decisionali dei singoli comuni orientati alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali, nell'ambito della difesa delle pratiche antiche legate al lavoro, alla coltivazione ed alla lavorazione agricola e artigianale;
- l'ANCI ha presentato il "Progetto De.Co" come un vero e proprio «esempio di glocal» ed al contempo come «una risposta alle esigenze sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, che consente ai Comuni di tutelare e valorizzare prodotti non denominati e a rischio di estinzione». L'ANCI sposa l'idea delle De.C.O. concedendole un rilievo ragguardevole in ambito nazionale nell'intera rete istituzionale dei Comuni italiani. Il "Progetto De.C.O." viene incentivato e diffuso in tutte le città d'Italia, proponendo un modello standard di regolamento comunale "per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale)". Per rendere ancora più operativa ed efficace l'intera attività sulle De.C.O., ha istituito al suo interno la "Consulta dei Comuni De.C.O." con il compito di coordinare le diverse azioni ed iniziative legate all'istituzione e alla promozione delle Denominazioni Comunali. Si afferma così sempre più che il "Progetto De.C.O." può rappresentare lo strumento con cui un territorio, un comune e una comunità possa da un lato tutelare le proprie produzioni, dall'altro innescare un processo di sviluppo territoriale eco-sostenibile, di natura prettamente endogena;

La denominazione Comunale di origine è un efficace strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio locale, che indubbiamente apporta tutta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento:

VANTAGGI PER I CITTADINI

- ritrovato prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza
- uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi
- importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio)
- aumento del livello di benessere

VANTAGGI PER I PRODUTTORI

- aumento delle capacità produttive ed economiche
- sviluppo di economie di scala e di specializzazione
- allargamento del mercato potenziale
- incentivi e agevolazioni pubbliche e private
- garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni
- condizioni favorevoli di sopravvivenza

VANTAGGI PER IL TERRITORIO

- opportunità legate ad uno sviluppo eco-sostenibile
- conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale
- maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica
- apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione.

Dato atto che la Denominazione Comunale non è un marchio di qualità, ma la carta d'identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico di origine. In altri termini, è un certificato notarile contrassegnato dal Sindaco, il primo cittadino, a seguito di una delibera comunale, che certifica, con pochi e semplici parametri, il luogo di "nascita" e di "crescita" di un prodotto e che ha un forte e significativo valore identitario per una Comunità.

Rilevato che attraverso l'istituzione della De.C.O., il Comune, con una procedura amministrativa semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, ovvero:

- rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio;
- promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;
- salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione.

Ritenuto che gli strumenti attuativi per l'istituzione della certificazione De.C.O., da parte del Comune, siano:

- la Delibera del Consiglio comunale di approvazione del regolamento;
- il Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.C.O.";
- l'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni;
- il Registro dei prodotti De.C.O.;
- il Disciplinare di produzione.

Dato atto che il registro De.C.O. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari "segnalati" che abbiano ottenuto la denominazione e che possono "fregiarsi" del marchio comunale di denominazione di origine.

Ravvisato che il disciplinare di produzione deve contenere la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l'ottenimento della De.C.O.

Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in cui il Comune viene individuato e definito quale "l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico".

Visto l'art. 2 dello Statuto Comunale.

Vista ed esaminata la bozza di Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.C.O." predisposta dal Sindaco, composto di n. 20 articoli ed allegata alla presente quale parte integrante;

Richiesto e acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Dato atto che la presente non ha effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Successivamente viene posta in votazione la proposta di deliberazione e il testo del Regolamento

Con votazione espressa in forma palese

Votanti: 7 (sette)

Favorevoli:7 (sette)

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di istituire la denominazione comunale di origine del comune di Acquaviva d'Isernia;
2. di approvare il regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.C.O." composto di n. 20 articoli, il logo e il modello di domanda, come riportato nell'Allegato "A" alla presente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER

**“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ARTIGIANALI E AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI.**

**ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Istituzione della De.C.O.

Art. 4 - Marchio De.C.O.

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 10 - Commissione

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Controlli

Art. 13 - La struttura organizzativa

Art. 14 - Le iniziative comunali

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

Art. 16 - Le attività di coordinamento

Art. 17 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 18 - Istituzione di una speciale Sezione sul sito istituzionale comunale

Art. 19 – Relazione semestrale

Art. 20 - Norme finali

Allegato A: fac-simile di domanda da compilarsi in bollo

Allegato B: logo identificativo

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e artigianali di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, s’intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” é inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3

Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Acquaviva d’Isernia.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4

Marchio De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il logo consiste in una immagine Denominazione Comunale di Origine. Nella parte bassa e centrale, esterna all’immagine, da sinistra a destra, è riportata la scritta, in colore nero, Comune di Acquaviva d’Isernia, nella parte alta a destra vi è lo stemma del comune , nella parte centrale regna la fontana della località Madonna dell’Assunta in quel di Acquaviva d’Isernia, in tutta la parte alta vi sono le nostre montagne ed infine in basso c’è una mano che dona tutto il valore storico/culturale che vi è racchiuso nell’immagine.
3. Il Comune di Acquaviva d’Isernia, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.

4. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

5. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, (mod.A) all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
6. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Art. 5

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta " De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
4. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
6. Il Comune di Acquaviva d'Isernia, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. È istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e

dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.C.O.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dall'organo di governo, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno due anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione sia soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7

Istituzione del Registro De.C.O.

1. È istituito presso l'Ufficio competente in materia di commercio comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Acquaviva d'Isernia nel settore agro-alimentare ed artigianale.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e i modi di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di

riconoscimento: - i prodotti a Denominazione Comunale (De.C.O.);

- le imprese, anche se non hanno la sede legale in Acquaviva d'Isernia, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare - tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

4. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari e/o artigianali:

- asparagi;
- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- legumi;
- piatti tradizionali della cucina acquavivese;
- bevande analcoliche, distillati, vini, liquori e cocktail;

- prodotti vegetali essiccati e conserve;
- miele;
- tombolo e tessuti applicati ad esso;
- merletti e tessuti applicati ad essi;
- manifestazioni tipiche.

6.L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7.Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8.Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9.Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 8

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1.I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Acquaviva d'Isernia, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2.La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni concernenti la disciplina igienica ed alimentare.
- 5.Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
- 6.In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dall'organo di governo, su proposta della Commissione di cui all'art. 10, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 9

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. Le richieste ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e devono essere corredate da una adeguata documentazione in domanda (Mod.A), diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

2. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 10.

3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art. 10

Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e composta da:

- Sindaco o suo delegato, con l'incarico di Presidente;
- n.1 conoscitore del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale;
- n.1 conoscitore di tradizioni locali.

Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

3. Funge da segretario uno dei presenti.

4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. I consiglieri comunali e gli esperti invitati a partecipare non sono computati ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà eseguire sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte all'organo di governo, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento dell'organo di governo, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo,
10. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
11. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
12. L'iscrizione nel registro De.C.O. comporta per l'impresa solo il versamento di € 50 relativo al momento del rilascio del logo certificato, precisando che, saranno a suo carico le riproduzioni presso una tipografia, di qualsiasi quantità occorrenti per le stampe del logo.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Art. 11 Sanzioni

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti previsti per la De.C.O.;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comporta alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 12

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsto possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art. 13

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento all'Ufficio comunale competente in materia di Commercio.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, tra i propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 16

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 5 anni.

Art. 18

Istituzione di una speciale Sezione sul sito istituzionale comunale

1. Nell'ambito del sito istituzionale comunale viene istituito uno spazio documentale, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare e artigianale locale.

Art. 19

Relazione annuale

1. Con scadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art 20, il responsabile di cui all'art. 13 rende all'organo di governo una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione del regolamento.

Art. 20

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Allegato A

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

BOLLO

Al Comune di
Acquaviva d'Isernia
Ufficio commercio

OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____ Via _____
_____ codice fiscale _____

nella qualità di titolare/leg. rappr. della Ditta _____ avente
la qualifica di imprenditore agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio esercente attività di
somministrazione di alimenti e bevande/altro con _____
sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____
premessò:

-che la propria ditta produce il prodotto _____
che per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio acquavivese, è meritevole
di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

l'iscrizione nel registro comunale De.C.O., per il suddetto prodotto con possibilità di
utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello
specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute
nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura
del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o
lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i
prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.)

altro: _____ *

Acquaviva d'Isernia, li

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione
(fotografie, materiale storico, ecc.)

LOGO



Letto, Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale
F.to Sara Mollichelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06.10.2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 06.10.2017

Il Responsabile del Servizio:
f.to Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno..... avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n°in data.....
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

.....

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 06.10.2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli